

Prot. N. 6362 del 17/10/2025

**SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIE D'ISTITUTO
IL DIRETTORE**

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto d'autonomia dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico”;

Visto il D.P.R. n. 83 del 24/04/2024 recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, ed in particolare l'art. 9;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 16.2.2005, per il quadriennio normativo 2006/2009, primo biennio economico 2006/2007 e secondo biennio economico 2008/2009, sottoscritti il 4 agosto 2010, nonché i CCNL relativi al comparto istruzione e ricerca triennio sottoscritti il 19 aprile

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

CONSIDERATO che non risultano attive graduatorie nazionali relative al Settore disciplinare ADRPRS 023;



VISTO il D.M. 128 del 12 febbraio 2025 di approvazione dei nuovi settori artistico disciplinari dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai fini del reclutamento docenti;

VISTO il D.D. n. 205 del 6 marzo 2025, di definizione dei profili disciplinari dei nuovi settori artistico disciplinari AFAM;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 1503 del 09/09/2025;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 30.09.2025;

VISTO il Regolamento sul reclutamento del personale TD e TI;

VERIFICATA la necessità di una graduatoria d'istituto per le esigenze di copertura a tempo determinato di posti in organico del personale docente, e per le eventuali esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche.

DECRETA

ART. 1

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una Graduatoria d'Istituto per l'insegnamento **AFAM072 –Scenografia, Profilo disciplinare Scenografia teatrale** i cui contenuti formativi sono delineati nelle seguenti declaratorie e campi disciplinari (D.M. 6 marzo 2025, n. 205):

Profilo Disciplinari	Declaratorie
<i>Scenografia teatrale</i>	I contenuti del settore fanno riferimento ai diversi ambiti di competenza della ricerca e della progettazione scenografica e scenotecnica per il teatro, il teatro di figura, il cinema, la televisione e i nuovi media. Si contemplano le connessioni con le tecniche e tecnologie della tradizione e del contemporaneo, incluse le modalità di restituzione grafica, pittorica, plastica e la rappresentazione esecutiva dello spazio scenico. I contenuti disciplinari comprendono: la progettazione per il teatro (dalla prosa al teatro musicale alle sperimentazioni drammaturgiche, musicali e coreutiche in spazi tradizionali, urbani e di nuova concezione); la progettazione dello spazio per eventi e allestimenti; la progettazione dello spazio scenico, performativo e coreutico; le tecniche di realizzazione per il teatro di figura; la scenografia del cinema comprese le tecnologie per la creazione di ambienti ed architetture virtuali per la produzione filmica,



	seriale, documentaristica e di sperimentazione; per la televisione di palinsesto, di divulgazione ed intrattenimento compresa la progettazione e restituzione in spazi e set tradizionali ed ambienti virtuali o di nuova concezione. Si contempla la progettazione e la ricerca con una particolare attenzione al ciclo di vita delle realizzazioni scenografiche, nell'ottica della sostenibilità e dell'economicità.
--	--

2. Al candidato è richiesta una comprovata esperienza riguardo le competenze specialistiche e metodologiche proprie dell'insegnamento, con particolare riferimento a quanto descritto in declaratoria.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);



c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici (*Allegato A*):

- Diploma accademico di II livello
- Diploma accademico di II livello conseguito presso le Accademie di Belle Arti;
- Laurea magistrale in Architettura e ingegneria edile-architettura -LM-4;
- Laurea magistrale in Ingegneria civile -LM23;
- Laurea magistrale in Storia dell'Arte- LM89;

o dei titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero.

4. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
- d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
- f) soggetti non in possesso del titolo di studio di cui al comma 3;

5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

ART. 3

Domanda e termine per la presentazione

1. La domanda di ammissione è redatta esclusivamente in modalità telematica e compilata entro 15 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sul sito Internet <https://www.accademiasilviodamico.it> (<https://silviodamico.trasparenza.info/altri-contenuti-dati-ulteriori/graduatorie-d-istituto-per-l-insegnamento>), sulla piattaforma dedicata del MUR <https://afam-bandi.cineca.it> e all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it>.



Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive deve essere presentata con le modalità telematiche previste al comma 3.
3. La presentazione delle domande è effettuata esclusivamente per via telematica dal sito Internet <https://www.accademiasilvioldamico.it/graduatorie2025-2026/>.
4. Nella domanda redatta secondo il modulo online previsto al comma 3 il candidato dichiara:
 - a. nome e cognome;
 - b. data e luogo di nascita;
 - c. nazionalità;
 - d. codice fiscale;
 - e. i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
 - f. residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g. il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
 - h. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato);
 - i. di godere dei diritti civili e politici;
 - j. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
5. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - a. Copia di un documento d'identità valido (carta d'identità);
 - b. Copia del codice fiscale;
 - c. Curriculum con firma autografa dell'attività artistico - culturale e professionale;
 - d. Titoli validi per l'accesso (*modulo allegato A*)
 - e. Titoli di servizio (*modulo allegato B*)
 - f. Titoli di studio (*modulo allegato C*)
 - g. Titoli artistico-culturali e professionali (*modulo allegato C*), **in numero massimo di 30**, svolti nell'ambito specifico della materia per la quale si concorre. La documentazione valutabile è esclusivamente quella attinente all'insegnamento richiesto.
6. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande.



7. Le pubblicazioni in lingua straniera dovranno essere corredate da una traduzione giurata pena la non valutabilità delle stesse. Per i candidati stranieri la documentazione deve essere presentata in copia autenticata e legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane con traduzione giurata, pena la non valutabilità della stessa.
8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
10. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., anche ad integrazione, se non su richiesta della commissione, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e l'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

ART. 4

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. Determinano l'esclusione dalla presente selezione:
 - il difetto dei requisiti di cui all'art. 2;
 - la presentazione o l'invio della domanda oltre il termine perentorio previsto dall'art. 3;
 - la presentazione o l'invio della domanda con modalità diverse da quella telematica;
 - l'utilizzo di modelli diversi da quelli predisposti per la redazione della domanda;
 - l'omessa presentazione della domanda, di cui all'art. 3, comma 1, e degli allegati alla domanda di cui all'art. 3, comma 5;
2. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento dei titoli dichiarati; Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Accademia potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
3. L'Accademia può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che risultino privi dei requisiti di ammissione o che abbiano formulato nella domanda affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti falsi (artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000).

ART. 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, costituita con Decreto del Direttore, è composta da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Accademia, individuati dal Consiglio



accademico nell'ambito di una lista, proposta dal Direttore, di almeno sei nominativi di docenti appartenenti al settore artistico-disciplinare della presente selezione o ad esso affine. In mancanza di docenti di ruolo disponibili il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni;

ART. 6

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. La Commissione valuterà i titoli artistico culturali e professionali elencati che il candidato, per esigenze di speditezza ed economicità della procedura concorsuale, dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, conformemente a quanto indicato all'art.3, comma 5. **In caso di allegazione di un numero di titoli artistico culturali e professionali superiore a 30, la Commissione valuterà solo i primi 30 titoli indicati nell'elenco.**
2. Non sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che riportino un punteggio totale inferiore a 60 punti.
3. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

A) TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di 30 punti) (allegato B)

Servizio svolto negli ultimi dieci anni nel <u>medesimo settore artistico-disciplinare</u> (fino ad un massimo di punti 20)
Servizio prestato nello stesso anno accademico nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, effettuati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando
Servizio svolto negli ultimi dieci anni in <u>settore artistico-disciplinare affine</u> (Fino ad un massimo di punti 10)
– Servizio prestato nello stesso anno accademico nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 svolto in <u>settore artistico-disciplinare affine</u> a quello per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando. – Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica svolto in <u>settore artistico-disciplinare affine</u> a quello per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando.

Ai fini del computo dei giorni di servizio prestato con contratto di lavoro subordinato sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per



legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, svolti durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini del computo delle ore di servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 sono ritenuti utili i periodi di insegnamento svolti durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

La valutazione di titoli di servizio di cui ai commi precedenti avverrà, ai fini del punteggio, secondo la seguente tabella:

Servizio prestato in giorni *		
	Stesso Settore	Settore Affine
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00	Punti 2,00

Servizio prestato in ore *		
	Stesso Settore	Settore Affine
Fino a 24 ore	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00	Punti 2,00

*Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 3, comma 6.

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- i titoli di servizio possono essere valutati solo se riferiti a contratti stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica o ai sensi dell'articolo 223 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata. Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera



intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisato anche il numero di ore;

- In caso di servizio prestato a seguito di procedura selettiva pubblica devono essere riportati protocollo e data del bando nonché data della graduatoria definitiva; Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando e data della graduatoria definitiva).
- La valutazione dell'attinenza dei titoli di servizio avverrà a giudizio insindacabile della Commissione tenendo conto delle declaratorie e campi disciplinari del settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando e degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi di primo e di secondo livello.

B) TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 70 punti) (allegato C)

Titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso	Fino ad un massimo di punti 6
1) Diploma del previgente ordinamento* ¹ o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	3 punti per ogni titolo
2) Diploma accademico di I livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea triennale rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	1 punto per ogni titolo

¹ Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra riportata verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.



3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	3 punti per ogni titolo
4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione o perfezionamento rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Presentazione massima di 30 (<i>trenta</i>) titoli
- Attività artistica o professionale in ambito di spettacolo dal vivo, cinematografico, televisivo e dei nuovi media (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Attività di docenza di laboratori pertinenti il Settore Artistico Disciplinare svolta per attività di spettacolo dal vivo, cinematografico, televisivo e dei nuovi media; - Conseguimento di premi di rilevanza nazionale e internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Per pubblicazioni editte da Case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni editte con l'attribuzione del codice ISBN; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali”, di cui all'art.6, avverrà da parte della Commissione giudicatrice



previa predeterminazione dei relativi criteri, considerando l'importanza del contesto performativo nel quale l'evento si è svolto.

ART. 7

Approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata sommando i punteggi conseguiti secondo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione formula la graduatoria di merito provvisoria. Il Direttore provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria dell'Istituzione sul sito internet dell'Accademia <http://www.accademiasilviiodamico.it> (<https://silviiodamico.trasparenza.info/altri-contenuti-dati-ulteriori/graduatorie-d-istituto-per-l-insegnamento>), sul sito del Ministero dell'Università e Ricerca – AFAM – <https://afam.mur.gov.it/> e all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it>.
3. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentati reclami per eventuali errori materiali. Dopo l'esame dei reclami e l'adozione, anche d'ufficio e in autotutela, di eventuali rettifiche ed errori materiali, il Direttore procede all'approvazione della graduatoria definitiva e alla sua pubblicazione all'Albo online dell'Istituzione sul sito Internet dell'Accademia, sul sito <https://afam.mur.gov.it/> e all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it>.
4. È consentita la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Qualora tale correzione comporti modifiche dell'ordine di graduatoria, quest'ultima è nuovamente pubblicata all'Albo online dell'Istituzione (<https://silviiodamico.trasparenza.info/altri-contenuti-dati-ulteriori/graduatorie-d-istituto-per-l-insegnamento>), sul sito del Ministero dell'Università e Ricerca – AFAM – <https://afam.mur.gov.it/> e all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it>.

ART. 8

Utilizzo delle graduatorie d'Istituto

1. La Graduatoria definitiva ha validità di due anni a partire dalla data di approvazione e sarà utilizzata per incarichi a tempo determinato in relazione alle esigenze dell'Accademia.

ART. 9

Assunzione con contratto individuale di lavoro

1. L'individuazione mediante contratto di lavoro a tempo determinato dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà in caso di vacanza dei posti in organico o per necessità dipendenti da assenze del personale in servizio. I candidati stipuleranno un contratto di lavoro individuale a tempo determinato finalizzato a



ricoprire l'incarico di Docente secondo gli insegnamenti elencati all'articolo 1. A tal fine i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora i destinatari assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio.

ART. 10

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni o integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria amministrativa di questa Istituzione per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazione, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa Istituzione.

ART. 12

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.

ART. 13

Norme finali e di rinvio

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" (<https://silviodamico.trasparenza.info/altri-contenuti-dati-ulteriori/graduatorie-d-istituto-per-l-insegnamento>), sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva e all'indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it>.
3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte



Drammatica “Silvio d’Amico”, sul sito <https://afam-bandi.cineca.it/> e all’indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it>., con valore di notifica.

4. Costituiscono parte integrante e inscindibile del presente Bando i seguenti allegati:

Allegato A – Autocertificazione dei titoli di accesso

Allegato B – Autocertificazione dei titoli di servizio

Allegato C – Autocertificazione dei titoli artistico-culturali e professionali

5. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.

IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Bortignoni

